

*Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno e ricorso
per cassazione*

Cass. Civile, Sez. 1, Sentenza n. 2985 del 16/02/2016. Presidente:
Forte F. Estensore: Bisogni G.

**Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da
parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello
emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione -
Inammissibilità - Fondamento**

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.

(massima ufficiale)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Canepa, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. COSLOVICH Libero (p.e.c., libero.coslovich.avvocatitriestepec.it), per procura speciale a margine del ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'ordine degli avvocati di Trieste dd. 10 gennaio 2014;

- ricorrente -

nei confronti di:

C.V.;

- resistente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Trieste emesso in data 4 dicembre 2013 e depositato il 19 dicembre 2013, R.G.V.G. n. 142/13;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, per l'accoglimento o in subordine per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.F. ha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso il 26 luglio 2008 dal giudice tutelare del Tribunale di Udine che ha nominato al C. un amministratore di sostegno nella persona del figlio C.V.. Ha dedotto il reclamante di non essere mai stato portato a conoscenza del procedimento ma di aver appreso della nomina avendo richiesto alla Camera di commercio di Udine nel 2011 una visura storica della sua ditta regolarmente in attività fino a quella data. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno: stato di infermità e conseguente impossibilità di provvedere ai suoi interessi.

2. La Corte di appello di Trieste con decreto del 4/19 dicembre 2013 ha dichiarato inammissibile il reclamo.

3. Ricorre per cassazione e deposita memoria difensiva C. F. che deduce in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: nullità del decreto della Corte di appello per violazione e falsa applicazione: a) degli artt. 404 c.p.c. e segg.; b) degli artt. 404 e 407 c.c.; c) degli artt. 404 e 405 c.p.c.. Lamenta il ricorrente la mancata notifica del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la nomina di un amministratore di sostegno senza la preventiva audizione dell'interessato, la nomina di un amministratore provvisorio ma a tempo indeterminato.

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già espresse dalla Corte di appello di Trieste. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato ripetutamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411 c.c., comma 1), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis c.p.c., u.c., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio (Cass. civ. sezione 6-1 ordinanze n. 10187 del 10 maggio 2011, n. 13747 del 23 giugno 2011 e n. 4702 del 9 marzo 2015). Tale deve essere considerato, come ha fatto la Corte di appello, il Decreto 26 luglio 2008, espressamente autodefinito come nomina di amministratore di sostegno provvisorio e legittimato dal disposto dell'art. 405 c.c., comma 4, che prevede la possibilità, se ne

sussiste la necessità, dell'adozione, anche d'ufficio, dei provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata, e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, nonché della nomina di un amministratore di sostegno provvisorio (cfr. Cass. civ. n. 13747/2011 cit.). Le anomalie del procedimento che ne è seguito non possono attribuire a tale provvedimento un carattere diverso e di contenuto decisorio.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2016